

Deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2025, n. 8-1855

Legge n. 157/1992. Legge regionale n. 5/2018. Approvazione, per la stagione venatoria 2025/2026, dei piani numerici di prelievo alla specie fagiano ammissibili negli ATC in conformità al punto 1, lettera e), del calendario venatorio 2025/2026, di cui alla DGR n. 3-1212 del 9 giugno 2025, da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 1-1518 del 29 agosto 2025.



Seduta N° 123

Adunanza 24 NOVEMBRE 2025

Il giorno 24 del mese di novembre duemilaventicinque alle ore 10:00 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Elena Chiorino Vice Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Roberta Bufano nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori

Marco GABUSI - Federico RIBOLDI

DGR 8-1855/2025/XII

OGGETTO:

Legge n. 157/1992. Legge regionale n. 5/2018. Approvazione, per la stagione venatoria 2025/2026, dei piani numerici di prelievo alla specie fagiano ammissibili negli ATC in conformità al punto 1, lettera e), del calendario venatorio 2025/2026, di cui alla DGR n. 3-1212 del 9 giugno 2025, da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 1-1518 del 29 agosto 2025.

A relazione di: Bongioanni

Premesso che:

la legge n. 157/1992 detta norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

l'articolo 40 della legge regionale n. 5/2012, al comma 2, prevede che, a seguito dell'abrogazione della legge regionale n. 70/1996, gli atti adottati in attuazione della legge regionale n. 70/1996 e successive modifiche, nonché quelli adottati in attuazione della legge regionale n. 53/1995 conservano validità ed efficacia;

la legge regionale n. 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria", introducendo una nuova regolamentazione di tutta la materia, abroga il suddetto articolo 40 ed, in particolare, all'articolo 28, comma 7, sancisce che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città Metropolitana conservano comunque validità ed efficacia, purché non in contrasto con la legge e fino all'approvazione dei nuovi provvedimenti attuativi.

Premesso, inoltre, che il calendario venatorio per la stagione 2025/2026, approvato con la DGR n. 3-1212 del 9 giugno 2025, da ultimo modificata dalla DGR n. 1-1518 del 29 agosto 2025, al punto 1, lettera e), dell'allegato A prevede quanto di seguito riportato:

"- specie cacciabili dal 21 settembre al 30 novembre: fagiano;

il prelievo del fagiano è altresì consentito dal 1° dicembre al 31 dicembre esclusivamente in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione degli ATC e dei CA, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale e approvati dalla stessa”.

Preso atto dei piani numerici di prelievo alla suddetta specie predisposti dagli organismi di gestione degli ATC, sulle stime della consistenza della popolazione presentati al Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura” della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, come da documentazione agli atti, per l’approvazione da parte della Giunta regionale.

Dato atto della:

nota dell’allora Direzione Territorio Rurale – Settore Caccia e Pesca n. 677 del 12 febbraio 1999, indirizzata ai Comitati di gestione di ATC e CA, nella quale vengono specificate le modalità di esecuzione delle stime di consistenza delle specie stanziali oggetto di prelievo;

D.G.R. n. 15-7551 del 7 maggio 2014 di approvazione delle “Linee guida per il monitoraggio della lepre comune e del fagiano”.

Dato atto, altresì, delle metodiche di stima delle presenze delle specie indicate nelle proposte piano pervenute e della verifica effettuata dal sopra richiamato Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura” sulla loro corrispondenza alla suddetta D.G.R. n. 15-7551 del 7 maggio 2014 e alla suddetta nota che detta indicazioni in merito.

Richiamato che ai fini del controllo del piano di prelievo numerico della specie fagiano gli organismi di gestione degli ATC, a completamento del piano numerico di prelievo autorizzato, devono provvedere a pubblicizzare la chiusura dell’attività venatoria con le procedure previste al punto 8 - “Pubblicità degli atti” – delle Istruzioni operative supplementari relative al calendario venatorio per la stagione 2025/2026, approvato con la citata DGR n. 3-1212 del 9 giugno 2025, da ultimo modificata dalla DGR n. 1-1518 del 29 agosto 2025.

Dato atto che, in esito all’istruttoria effettuata dal sopra citato Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura” sulla documentazione presentata dagli ATC, sussistono le condizioni per far approvare i relativi i piani numerici di prelievo alla specie fagiano ammissibili negli ATC per la stagione venatoria 2025/2026.

Ritenuto, pertanto, di approvare i piani numerici di prelievo alla specie fagiano ammissibili negli ATC per la stagione venatoria 2025/2026, così come riportati nell’Allegato A, alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all’istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto disposizioni di mero indirizzo alle attività venatorie.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Per quanto sopra premesso e considerato;

la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare, in conformità al punto 1, lettera e), del calendario venatorio 2025/2026 di cui alla DGR n. 3-1212 del 9 giugno 2025, da ultimo modificata dalla DGR n. 1-1518 del 29 agosto 2025, per la stagione venatoria 2025/2026 i piani numerici di prelievo alla specie fagiano ammissibili negli ATC come riportati nell’Allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al

Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Allegato

PIANI DI PRELIEVO NUMERICO
SPECIE FAGIANO
STAGIONE VENATORIA 2025-2026

Istituto	Piano di prelievo numerico
ATCAL1	50
ATCAT1	50
ATCAT2	50
ATCBI1	694
ATCNO1	300
ATCNO2	302
ATCTO1	70
ATCTO2	50
ATCTO3	20
ATCVC1	50
ATCVC2	30